

Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 23-05-2018) 10-12-2018, n. 31860

"Omissis"

Svolgimento del processo

Il Tribunale di M., in riforma della sentenza del Giudice di pace di M., annullò la comunicazione D.Lgs. n. 285 del 1992, ex art. 126, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del *omissis*, con la quale era stata disposta variazione del punteggio della patente di guida di F.N. e regolò le spese di entrambi i gradi del giudizio condannando il F. a rifondere al Comune di *omissis* la complessiva somma di Euro 1.000,00 e, a sua volta, il Ministero a rifondere al F. le spese legali da quest'ultimo sostenute.

Ricorre il F., svolgendo tre motivi di censura, ulteriormente illustrati da memoria.

Le Amministrazioni sono rimaste intimate.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 5, art. 82 c.p.c., e art. 91 c.p.c., comma 1, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, per avere il Giudice dell'appello liquidato in favore del Comune spese legali anche in relazione al primo grado, durante il quale l'ente territoriale non era stato assistito da avvocato, essendosi limitato alla sola produzione documentale.

Con il secondo motivo prospetta omessa e contraddittoria motivazione, nonché violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., artt. 24 e 111 Cost., D.M. n. 55 del 2014, art. 2, e art. 4, comma 5, nonché ultrapetizione, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, per avere la sentenza gravata quantificato le spese liquidate in favore del Comune senza specificare il computo per fasi (*rectius*: gradi) e, comunque, oltre il massimo consentito per il grado d'appello.

Con il terzo ed ultimo motivo allega violazione e falsa applicazione dell'art. 11 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c., n. 4, artt. 91 e 92 c.p.c., art. 118, disp att. c.p.c., nonché contraddittorietà della motivazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, assumendo che il Tribunale, avendo accolto l'appello, per avere accertato la "tardività della comunicazione (...) ben poteva compensare le spese tra l'appellante ed il Comune, ricorrendone gli eccezionali motivi ex art. 92 c.p.c."

Il primo motivo è fondato.

Il Comune, siccome consta *ex actis* (la natura della deduzione censoria impone la verifica del fatto processuale) non si avvale in primo grado di patrocinio di avvocato.

Questa Corte ha reiteratamente affermato che l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (come è consentito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 4), non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purchè risultino da apposita nota (*ex multis*, Sez. 2, n. 18066, 27/8/2007, Rv. 599746; Sez. 2, n. 11389, 24/5/2011, Rv. 618099).

Ciò premesso, in assenza d'indicazione di spese vive effettivamente sborsate per primo grado, cassata sul punto la sentenza impugnata, e decisa la causa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, spetta al Comune di *omissis* il rimborso delle spese legali del solo grado d'appello, che, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate, possono liquidarsi siccome in dispositivo.

L'accoglimento del primo motivo importa l'assorbimento degli altri.

Le spese legali del giudizio di legittimità debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo e, decidendo nel merito, cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, liquida per il solo grado d'appello la complessiva somma di Euro 500,00 in favore del Comune di *omissis*, che condanna a rifondere al ricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, dichiara assorbiti gli altri motivi.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda, il 23 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2018